

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 30 .- Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alle disposizioni di legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Ausl.
3. Il piano viene elaborato tenendo conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;

- f) ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di ciascun cimitero.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area:
 - b) distanza dai viali e dalle altre sepolture:
 - c) superficie coperta:
 - d) altezza fuori del piano campagna:
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 32 – Inumazione (Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e decennali.
2. Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita e vengono assegnate gratuitamente.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58,59,68,69,71,72,73, del D.P.R. 285/90.
4. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di cinque anni. Nel caso di non completa scheletrizzazione vale quanto disposto al punto 2 della Circolare ministeriale n°10/98.
5. Compatibilmente con l'esigenza di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
6. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.
7. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Le fosse devono essere scavate a distanza una dall' altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano di campagna ed avere le seguenti misure:
 - b) per cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza m. 2,20; larghezza m. 0,80;
 - c) per cadaveri di minori degli anni 10 al fondo lunghezza m. 1,50; larghezza m. 0,50;
 - d) la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.
 - e) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
 - f) La durata della sepoltura per l'inumazione degli arti anatomici è di anni 5 dal giorno del seppellimento.
 - g) Le inumazioni di salme e di arti anatomici dovrà avvenire esclusivamente nelle prime ore del mattino dei giorni feriali, esclusi i festivi anche infrasettimanali, salvo diversa disposizione del Dirigente di Settore,previa apposita Determinazione;

Art. 33 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, insieme al cippo costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici, riportante un numero progressivo che distingue la fossa, di una lapide o croce riportante le generalità del defunto.
4. dimensioni :altezza cm 90, larghezza cm.60, poggiate su un basamento formato o in un solo pezzo o formante una bordatura delle dimensioni massime di 100 x 60 cm, corrispondenti al 50% della superficie della fossa;
5. I materiali usati sono i seguenti: travertino, trani, corniolo, arenaria e marmo bianco;
6. L'installazione delle opere descritte deve corrispondere al centro della fossa stessa in modo tale che risulti sempre visibile il numero arabo riportato sul cippo;
7. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo.
- 9) L'installazione di opere non corrispondenti alle misure e materiale di cui ai precedenti punti 4 e 5, verranno rimosse a cura del Comune con spese a carico dei privati.

Art. 34 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure minime: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.
5. In caso di traslazioni di salme da un cimitero all'altro, nell'ambito del Comune di Gubbio, qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo di destinazione, anche a causa delle dimensioni del rivestimento esterno di zinco, il trasferimento non può avvenire ed il feretro viene di nuovo tumulato nel loculo di provenienza. Le somme versate per la concessione del loculo vengono restituite al richiedente, detratte le spese relative al costo delle murature, del trasferimento e quelle relative al servizio della ASL.

- 6) La tumulazione di salme ed arti anatomici dovrà avvenire esclusivamente nelle prime ore del mattino dei giorni feriali, esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali, salvo diversa disposizione del Dirigente di Settore, previa apposita Determinazione;

Art. 35 - Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo
-di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
-per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba realizzata dal Comune e stanno eseguendo lavori di finitura;
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1.
3. I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisoria, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
4. Il provvedimento di provvisoria ha carattere eccezionale e si può adottare soltanto nel caso che non siano a disposizione loculi per il seppellimento.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
6. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

(Operazioni cimiteriali sovrintese da personale dell' ASL)

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica Ordinanza e si eseguono allo scadere del periodo di rotazione (10 anni).
2. A cura di un incaricato del servizio di Polizia Mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione oppure alla sua cremazione.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve, o di precipitazioni di eccezionale intensità.

Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale e nel territorio comunale, con congruo anticipo.

Art. 38 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie .
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza della concessione , secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'art.42, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'innumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'innumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

Art. 40 Resti mortali

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulato al momento della tumulazione.
2. Il Sindaco o il Delegato di Polizia Mortuaria è tenuto a denunciare, all' Autorità Giudiziaria, e responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazione nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' Art. 410 del Codice Penale.

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.
5. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nei confronti delle quali la competente ASL, dichiarari che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela della salute pubblica.

Art. 42 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 43. Smaltimento rifiuti cimiteriali.

1. Fermo restando quanto stabilito agli Artt. 38-39-40-42, le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasioni di operazioni cimiteriali, sono identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dall' art. 85, comma 2, del D.P.R. 285/90, e successivamente modificato dal Decreto Legge 26.06.2000,n° 219 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 04.08.2000,indicante:
Capo III Art 12 "Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali da altre aree cimiteriali";
Comma 1° : i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
Comma 2°: i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta

delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

Comma 3° : lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi e perdere flessibili di cui al comma 2°;

Comma 4° : I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 05.02.1997, n° 22 per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali ex art. 21 comma 2° lettera d dello stesso Decreto Legislativo;

Comma 5° : I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1°, lettera e), punto 5;

Comma 6° : Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio e triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1°, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile;

2. I rottami, i materiali lapidei e similari, sono rifiuti speciali inerti smaltiti in discarica di tipo 2/A, secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Art. 44 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

Art. 45 - Disponibilità dei materiali

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarsi in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica, con il compito di individuare i cimiteri, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

Capo V - Creazione

Art. 46 - Creazione

1. La cremazione delle salme è un servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune; il servizio deve essere reso nei confronti di tutte le persone che, ovunque decedute, avessero in vita la residenza nel Comune di Gubbio.
2. Il costo della cremazione è a carico del Comune; qualora si faccia uso di impianti di cremazione di proprietà di altri Comuni o di altri Enti o Associazioni, agli Enti gestori degli impianti, il Comune rimborsa i costi secondo la tariffa stabilita dalla legge.
3. La cremazione delle salme o dei resti mortali che sono stati precedentemente tumulati in una tomba di famiglia o in un loculo è a carico dei richiedenti.

Art. 47 - Crematorio

1. Il Comune di Gubbio, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti vicini o di altri Comuni; può stipulare convenzioni con altri Enti dotati di forni crematori o con Associazioni a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possiedano, o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

Art. 48 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.
3. Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico Necroscopo, con firma autenticata dal dirigente del servizio igiene pubblica della ASL o dal dirigente del Centro di salute o dal dirigente del presidio ospedaliero, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 49 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 50 - Orario dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso al cimitero, fuori orario, è subordinato al permesso del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, che lo rilascia per comprovati motivi.
4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindi minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 51 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
2. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dalla **ASL competente**.

Art. 52 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;

- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziarla oppure del responsabile della ASL;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
 - n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, cenere e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
 - p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
 - q) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 53 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 54 - Epigrafi, lapidi o croci ed ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi, nei Cimiteri del territorio comunale

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi o croci, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, autorizzati dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero interessato.
2. Nelle concessioni di proprietà comunale, ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta; sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa una fotografia, un porta fiori ed una lampada.
3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, in ogni caso deve contenere le generalità del defunto e la data di morte, si possono aggiungere le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.
7. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.
8. Circa le eventuali dispute, dei parenti del defunto tra loro, si rimanda a quando contenuto nell'art.100.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
10. Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
11. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 55 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha depositi. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di due giorni, dopo di che vengono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.
5. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Art. 56 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscono la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.45 in quanto applicabili.

Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 57 Sepolture per famiglia e collettività Sepolture private

1. Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.
5. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 58 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
 - a) in massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in massimo 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6;
 - c) in massimo 50 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - d) in massimo 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6
2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
3. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
4. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.

5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Art. 59 Modalità di concessione

1. La concessione di un loculo, come individuata nell'Art.58 al comma 1 sublettera b) e c) ed al comma 6, può essere concessa solo con la presenza effettiva della salma; e questo questa regola vale anche per gli ossari destinati ad accogliere per i resti mortali, e le nicchie destinate ad accogliere per cui vengono assegnati gli ossari, e le ceneri per cui vengono assegnate le nicchie.
2. L'assegnazione, delle sepolture disponibili, avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda, il richiedente può scegliere tra le sepolture non ancora assegnate quella che è più rispondente alle proprie esigenze in conformità al presente regolamento. La scelta viene effettuata nell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto, nell'ambito dei cimiteri del Comune, salvo che per gli spostamenti ed i trasferimenti che sono possibili solo se avvengono nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 60 Uso delle sepolture di famiglia o di collettività sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.60, il diritto d'uso delle sepolture private riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
- 3) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
- 4) I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5)
- 5) La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.
- 6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.

- 9) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 61 Tumulazione di resti mortali e ceneri

1. In un loculo può essere tumulata, insieme alla salma, una cassetta di resti mortali. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela fino al 2° grado o di affinità di 1° grado; il convivente, legato da vincolo affettivo è, sono equiparato al coniuge. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.
2. Nei casi in cui le dimensioni del loculo, in relazione al feretro ed alla cassetta tumulati, consentano materialmente di eseguire la tumulazione di un'altra cassetta, il numero di cassette è elevato a due. Le condizioni ed i vincoli di parentela descritti nel comma 1 devono sussistere anche per i resti o le ceneri del terzo defunto.
3. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
4. Nelle tombe di famiglia possono essere tumulate due o più cassette, nello stesso loculo, anche in assenza di una salma intera.
5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 62 Feretri di dimensioni eccezionali

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di Polizia Mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

Art. 63 Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari

1. Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.

Art. 64 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle tombe di famiglia costruite dal Comune e nei loculi, ossari e cinerari, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

Art. 65 Termini per la costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree, e di tombe di famiglia realizzate dal Comune, per la destinazione di cui al comma 1 sublettera a) dell'art.59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.78 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.
3. In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti, in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente, in questo caso particolare, sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba, in vece di quello del concessionario che stipula l'atto.

Art. 66 Tombe di famiglia di pregio artistico storico

1. Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
2. La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 67 Divisione, Subentri

1. Più concessionari, di una tomba di famiglia, possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante, scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1 del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Art. 68 Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma prevista nella tariffa in vigore.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
 - b) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte;
2. In tal caso spetta al concessionario rinunciante la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 70 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1 sub lettera a) dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, cenere o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale del Comune, sentito il parere del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 71 Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o cenere, in tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. Per le tombe di famiglia eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto dal 2° comma 2 dell'art.70;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 72 Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 73 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, cenere o resti per la quale era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.61;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.72;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 74 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, cenere, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 75 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.58, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o cenere, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Capo IV - Soppressione dei cimiteri

Art. 76 Soppressione di cimiteri

1. Per la soppressione dei cimiteri si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/90. La relativa proposta dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la competente ASL.
2. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno diritto a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.
3. Per la destinazione ad altro uso dell'area cimiteriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del D.P.R. 285/90

TITOLO IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 77 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 78 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL e della Commissione Edilizia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo in più, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 79 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infutturo fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 79, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 80 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 81 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 82 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 83 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;
 - b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 84 Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 78 e 79. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 85 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei Cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei Cimiteri vigila e controlla:
 - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
 - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
 - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei Cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenze;
5. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a visita medica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
8. Il personale del cimitero del Capoluogo è tenuto ad espletare l'orario di servizio giornaliero come segue:

ORARIO FERIALE:

dal 1° Ottobre al 31 Marzo

dalle ore 7 alle 13 e dalle 14 alle 17
- turno dalle 7 alle 13
- turno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

dal 1° Aprile al 30 Settembre

dalle ore 7 alle 19
- turno dalle 7 alle 13
- turno dalle 13 alle 19

ORARIO FESTIVO:

dal 1° Ottobre al 31 Marzo

dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 17
- n° 1 addetto a turno

dal 1° Aprile al 30 Settembre

dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 18
- n° 1 addetto a turno

9. Al personale di ruolo del Cimitero del capoluogo spetta l'indennità di turnazione feriale e festiva in base a quanto previsto da contratto collettivo di lavoro vigenti.

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 86 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

Art. 87 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

Art. 88 Esercizio dell'attività imprenditoriale

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.
3. Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

Art. 89 Attività di intermediazione

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 90 Elenco delle ditte

1. L'elenco delle ditte che hanno la licenza commerciale nel Comune di Gubbio viene esposto presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria e presso l'obitorio. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.

Art. 91 Sanzioni

1. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge o dalle norme regolamentari.

TITOLO V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 92 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, cenere o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 93 Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 94 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
 - d) le generalità del concessionario;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - j) il cimitero.

Art. 95 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 96 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
2. L' Ufficio di Polizia Mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annota, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, che vi siano pervenute.
3. Sul registro sono riportati:
 - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
 - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

Art. 97 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di esumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 98 Operazioni cimiteriali

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del Servizio.
2. I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'innumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni alla ASL competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile del l'ufficio servizio di polizia mortuaria.
5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengono a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite in cimiteri di grandi dimensioni, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 99 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 101, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 100 Cantele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 101 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbia già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

Art. 102 Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 103 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di alcuni termini più usati con una breve nota esplicativa

Salma	Si intende il corpo inanimato del defunto.
Cassa	Si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura.
Feretro	Si intende l'insieme della salma e della cassa.

Dichiarazione di morte	Si intende la dichiarazione che è fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte.
Dichiarazione della causa di morte	E' la dichiarazione prevista dall'art.103 del T.U.L.L.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto.
Visita necroscopica	E' la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte.
Medico necroscopo	E' il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico.
Certificato necroscopico	E' il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento.
Permesso di seppellimento	E' l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma.
Autorizzazione alla cremazione	E' l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma.
Autorizzazione al trasporto	E' l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro.
Trasporto funebre	Si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo la esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'estero, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie.
Sepoltura privata	Dipende dal contesto e può genericamente rappresentare tomba di famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario.

Sepolcri privati	Tombe di famiglia.
Inumazione	Si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo.
Tumulazione	<p>Si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione antisismica che può essere:</p> <p>a) una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata privatamente su di un'area concessa;</p> <p>b) un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo è assegnato per una salma.</p>

IL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRA' ESSERE AGGIORNATO E/O INTEGRATO IN RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI DI CARATTERE NAZIONALE CHE NE MODIFICHINO I CONTENUTI.